

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1899/91 DELLA COMMISSIONE**

del 28 giugno 1991

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette e l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1624/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b),

visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/91 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette per la campagna di commercializzazione 1991/1992 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1625/91 del Consiglio <sup>(7)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo d'obiettivo è soggetto a una maggiorazione mensile a decorrere dal terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1626/91 del Consiglio <sup>(8)</sup>;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2036/82, il prezzo del mercato mondiale dei piselli, delle fave e delle favette, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, deve essere determinato in base alle offerte effettuate sul mercato mondiale, escluse quelle che non possono considerarsi rappresentative della tendenza reale del mercato; che, se non può essere presa in considerazione nessuna offerta per la determinazione

del prezzo del mercato mondiale, tale prezzo viene determinato in base ai prezzi registrati sul mercato dei principali paesi esportatori, che, se nessuna offerta può essere presa in considerazione sul mercato mondiale né sul mercato dei principali paesi esportatori, per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, tale prezzo viene fissato a un livello uguale al prezzo d'obiettivo dei prodotti in questione;

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 <sup>(10)</sup>, e dei regolamenti (CEE) n. 2036/82 il prezzo medio del mercato mondiale deve essere determinato per 100 kg di prodotti alla rinfusa, consegnati a Rotterdam, di qualità sana; che, ai fini della determinazione di tale prezzo, sono prese in considerazione soltanto le offerte più favorevoli e riguardanti le consegne più ravvicinate, escluse quelle relative a un prodotto fluttuante; che per le offerte e per i corsi che non rispondono alle condizioni suindicate, si procederà agli adeguamenti necessari, in particolare quelli contemplati all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime degli aiuti, bisogna tener conto per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(11)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(12)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, in caso di fissazione anticipata, l'importo dell'aiuto viene adeguato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2036/82;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 3 e dell'articolo 307, paragrafo 3 dell'atto di adesione, è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(7)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 11.

<sup>(8)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 13.

<sup>(9)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

<sup>(10)</sup> GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

<sup>(11)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei piselli, delle fave e delle favette in provenienza dai paesi terzi;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che l'aiuto dev'essere fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione e può essere modificato in caso di variazione significativa del prezzo del mercato mondiale;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2510/90 della Commissione<sup>(1)</sup>;

considerando che in assenza, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, dell'adeguamento dell'importo dell'aiuto, derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'aiuto per detta campagna ha potuto essere calcolato solo in via provvisoria sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1990/1991; che l'importo va pertanto applicato solo in via provvisoria e dovrà essere confermato o sostituito non appena saranno

note le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 è fissato a 17 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

1. L'importo dell'aiuto lordo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato all'allegato I.

2. L'importo dell'aiuto finale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato all'allegato II.

3. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1991/1992 per i piselli, le fave e le favette sarà confermato o sostituito a decorrere dal 1° luglio 1991 in modo da tener conto delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 8.

## ALLEGATO I

## Importi dell'aiuto in ECU per 100 kg

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente 7 <sup>(1)</sup>	1° term. 8 <sup>(1)</sup>	2° term. 9 <sup>(1)</sup>	3° term. 10 <sup>(1)</sup>	4° term. 11 <sup>(1)</sup>	5° term. 12 <sup>(1)</sup>	6° term. 1 <sup>(1)</sup>
<b>Piselli utilizzati:</b>							
— in Spagna	5,986	5,986	6,144	6,302	6,460	6,618	6,776
— in Portogallo	6,003	6,003	6,161	6,319	6,477	6,635	6,793
— in un altro Stato membro	6,130	6,130	6,288	6,446	6,604	6,762	6,920
<b>Fave e favette utilizzate:</b>							
— in Spagna	6,130	6,130	6,288	6,446	6,604	6,762	6,920
— in Portogallo	6,003	6,003	6,161	6,319	6,477	6,635	6,793
— in un altro Stato membro	6,130	6,130	6,288	6,446	6,604	6,762	6,920

## ALLEGATO II

## Importo finale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente 7 <sup>(1)</sup>	1° term. 8 <sup>(1)</sup>	2° term. 9 <sup>(1)</sup>	3° term. 10 <sup>(1)</sup>	4° term. 11 <sup>(1)</sup>	5° term. 12 <sup>(1)</sup>	6° term. 1 <sup>(1)</sup>
<b>Prodotti raccolti in:</b>							
— UEBL (FB/Flux)	297,65	297,65	305,32	312,99	320,67	328,34	336,01
— Danimarca (Dkr)	55,05	55,05	56,47	57,88	59,30	60,72	62,14
— R.f. di Germania (DM)	14,43	14,43	14,80	15,18	15,55	15,92	16,29
— Grecia (Dra)	1 545,50	1 545,50	1 585,34	1 625,17	1 665,01	1 704,84	1 744,68
— Spagna (Pta)	924,58	924,58	948,41	972,24	996,07	1 019,90	1 043,73
— Francia (FF)	48,40	48,40	49,65	50,90	52,14	53,39	54,64
— Irlanda (£ Irl)	5,387	5,387	5,526	5,665	5,803	5,942	6,081
— Italia (Lit)	10 798	10 798	11 076	11 354	11 633	11 911	12 189
— Paesi Bassi (Fl)	16,26	16,26	16,68	17,10	17,52	17,94	18,36
— Portogallo (Esc)	1 279,18	1 279,18	1 312,15	1 345,13	1 378,10	1 411,07	1 444,04
— Regno Unito (£)	4,876	4,876	5,002	5,127	5,253	5,379	5,504

Importi da dedurre in caso di:

- piselli utilizzati in Spagna (Pta) 21,72
- piselli, fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc) 26,50

## ALLEGATO III

## Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 Ecu =	42,4032	7,84195	2,05586	224,416	128,903	6,89509	0,767417	1 538,24	2,31643	179,459	0,700718

(<sup>1</sup>) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.